

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA  
DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA  
DA FONTI RINNOVABILI (RED II)**

*Senato della Repubblica - Commissioni riunite Industria e Ambiente*

---

## **ELEMENTI INTRODUTTIVI**

Il recepimento della Direttiva (UE) 2019/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili rappresenta un passaggio cruciale per sostenere ulteriormente lo sviluppo delle tecnologie a basso contenuto di carbonio e accelerare il percorso di transizione verso il raggiungimento degli sfidanti obiettivi definiti dal Green Deal e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

**Edison guarda con favore ai contenuti dello schema di decreto legislativo in esame**, provvedimento che affronta importanti aspetti di policy e di inquadramento normativo riguardanti la **disciplina delle fonti rinnovabili elettriche, delle FER termiche, nonché delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dell'autoconsumo collettivo**.

Il testo, inoltre, traccia indirizzi certamente positivi in materia di **promozione ed utilizzo dei biocarburanti avanzati e del biometano** nel settore trasporti, introduce le procedure di autorizzazione per la **realizzazione di elettrolizzatori e lo sviluppo della filiera idrogeno**, definisce **criteri di sostenibilità nell'uso delle biomasse** anche per la produzione di energia elettrica, e stabilisce **obblighi per la diffusione delle FER negli edifici e nel settore industriale**.

## **OSSERVAZIONI**

In considerazione della rilevanza strategica del provvedimento, desideriamo sottoporre all'attenzione delle Commissioni alcuni spunti di riflessione che auspichiamo possano contribuire agli approfondimenti in corso.

### ▪ **Fase attuativa**

In primo luogo, preme segnalare che l'adozione di molte delle disposizioni contenute nello schema di decreto prevede numerosi provvedimenti attuativi (da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento). **Sarà quindi importante che i termini previsti per l'implementazione delle disposizioni vengano rispettati, così da garantire la rapida applicazione del nuovo assetto normativo**

Un ulteriore aspetto che va rilevato riguarda la necessità di **coordinamento tra le attività di recepimento della Direttiva RED II e della cd. Direttiva Mercato**. Entrambi gli schemi di decreto, infatti, affrontano ad esempio la disciplina delle Comunità Energetiche e dell'autoconsumo: sarebbe quindi auspicabile che le tempistiche di implementazione dei provvedimenti vengano definite in maniera uniforme.

▪ **Regimi di sostegno (artt. 4-6)**

Si condividono gli indirizzi contenuti nello schema di decreto sulla necessità di **potenziare i sistemi di incentivazione vigenti** (come espresso nei principi generali relativi alla disciplina dei regimi di sostegno e agli strumenti di promozione) e sulle modalità di **transizione fra il vecchio e nuovo sistema incentivante**.

In questa direzione, **appare condivisibile la disposizione inerente alla programmazione di nuovi iter concorrenziali (aste e registri) da parte del GSE** una volta conclusa l'ultima procedura, il cui bando sarà emanato nel mese di ottobre. Con tale misura, infatti, si potrebbe contribuire a ridurre le criticità emerse durante l'espletamento dei bandi precedenti, **recuperando i contingenti non assegnati nelle sessioni d'asta già bandite**.

Novità di valore, inoltre, sono rappresentate dalle previsioni relative al **trasferimento di contingenti di potenza da asta a registro per il medesimo gruppo d'impianti** (o nell'ambito della stessa procedura), nonché alla **cumulabilità dei sistemi di sostegno con le risorse individuate dal PNRR**, al fine di rendere sinergico l'utilizzo dei fondi a disposizione.

▪ **Piccoli impianti per la produzione di energia elettrica (art. 7)**

Lo schema di decreto distingue gli impianti di piccola dimensione (potenza inferiore a 1MW) in base alla relativa maturità tecnologica e di mercato, ed al carattere innovativo. Gli impianti che hanno adeguata maturità tecnologica accedono ai meccanismi di supporto in maniera diretta. In questo contesto, appare opportuno che **l'individuazione di tetti di potenza incentivabili** (come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a, punto 2) **sia coerente con le potenzialità di sviluppo di tali impianti e con la traiettoria prevista per il raggiungimento degli obiettivi**. Si tratta di un requisito essenziale, in grado di limitare il rischio che, a valle della realizzazione degli impianti, si verifichi l'impossibilità di accesso agli incentivi a causa del raggiungimento del tetto di potenza prefissato.

Per quanto riguarda gli impianti innovativi, viene **prevista l'assegnazione del sostegno incentivante attraverso bandi ad hoc**. Si tratta di un approccio positivo, con l'auspicio che possano essere emanati specifici bandi che consentano di individuare tariffe più remunerative, al fine di supportare adeguatamente i costi di investimento maggiori connessi all'adozione delle diverse soluzioni tecnologiche innovative.

Infine, nell'ambito della regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso, **non appare invece condivisibile la disposizione richiamata all'articolo 6, comma 1, lettera g, laddove si ipotizza la possibilità di riduzione del valore minimo di potenza per l'inclusione nei suddetti meccanismi**.

▪ **Incentivi per energia condivisa e promozione delle comunità energetiche (artt. 8-31)**

In termini generali, si valuta favorevolmente la **conferma dell'accesso diretto agli incentivi per impianti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche**, così come si apprezza la **previsione di una graduabilità della tariffa incentivante sulla base della potenza degli impianti**. Su quest'ultimo punto, tuttavia, anche alla luce degli esiti non particolarmente soddisfacenti derivanti dalle sperimentazioni già avviate in materia (in attuazione dell'art. 42-bis del cd. Decreto Milleproroghe 2020), **si auspica che l'importo delle suddette tariffe possa essere maggiormente premiante**.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di aggiornamento dei regimi incentivanti, si apprezza inoltre quanto previsto dall'art. 8, comma 2, in materia di **tutela degli investimenti già avviati**, la cui conferma in sede di approvazione dello schema di decreto appare fondamentale ai fini della sostenibilità delle iniziative.

Un ulteriore tema di attenzione riguarda, poi, **l'individuazione della taglia degli impianti che possono essere realizzati nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e nelle configurazioni di energia condivisa**. In particolare, gli incentivi sono riconosciuti agli impianti che hanno una potenza minore o uguale a 1 MW che entrino in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. La norma, per quanto estensiva rispetto all'odierna formulazione (cfr. 200 kW), prevede tuttavia **una soglia di potenza d'impianto eccessivamente ridotta, che limiterebbe lo sviluppo di configurazioni di maggiori dimensioni**. Nel caso di progetti di teleriscaldamento, ad esempio, il limite di 1 MW rappresenta un vincolo alla realizzazione di interventi relativi a bacini territoriali più estesi. **Si suggerisce, pertanto, di rendere più flessibile la costruzione di tali siti prevedendo l'estensione degli incentivi anche ad impianti di maggiori dimensioni**, in analogia a quanto già previsto per il sostegno agli interventi per la produzione di energia termica da FER (articolo 10, comma 1, lettera a).

Si ritiene importante, inoltre, valutare la **valorizzazione anche di tecnologie complementari alle fonti rinnovabili**, quali ad esempio la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), che risulta modulabile rispetto alle esigenze di bilanciamento di produzione e consumo delle comunità energetiche.

In relazione alla **tipologia di impianti ammessi alla formazione delle CER**, l'articolo 31, comma 2, del provvedimento ricomprende in tale categoria gli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità. In questo quadro, **si auspica che la percentuale in oggetto venga rivista al rialzo**, consentendo così l'adesione alle CER di un maggior numero di impianti già in esercizio, laddove si tratti di impianti non incentivati o che – benché già oggetto di supporto – optino per il regime di incentivazione previsto per le CER.

Infine, si ritiene opportuno prevedere **un ampliamento dei soggetti industriali privati abilitati alla partecipazione alle comunità energetiche** (oggi riservata alle sole PMI), anche in considerazione della nuova definizione di "energia condivisa" che ne allarga la geografia all'intera zona di mercato.

▪ **Aree idonee FER (artt. 20-21)**

L'individuazione delle aree idonee per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili rappresenta un aspetto di assoluta importanza. Sul tema, lo schema di decreto demanda alle Regioni la competenza ad adottare, secondo criteri e modalità da stabilire attraverso ulteriori provvedimenti attuativi, specifiche discipline per il censimento dei siti idonei alle installazioni degli impianti. Trattandosi di un'attività di grande rilevanza, anche in relazione alla ripartizione regionale degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili, **si ritiene essenziale che tale processo possa essere supportato attraverso una fase di consultazione pubblica da parte degli stakeholder di riferimento**. L'auspicio è che tale percorso venga svolto in tempi congrui, al fine di assicurare ed accelerare la promozione delle fonti rinnovabili in sintonia con gli obiettivi definiti a livello nazionale ed europeo. **A tal fine si ritiene che la piattaforma digitale che il GSE dovrà realizzare per il supporto alle Regioni rappresenti uno strumento abilitante per la pianificazione territoriale in base alla disponibilità della risorsa rinnovabile.**

Nel quadro descritto, appaiono peraltro significative le disposizioni dell'articolo 20, commi 6 e 7, che prevedono da un lato (nelle more dell'individuazione delle aree idonee) **l'impossibilità da parte delle Regioni di disporre moratorie o di sospendere i termini dei procedimenti di autorizzazione**; dall'altro, che le aree escluse da quelle idonee **non possano comunque essere dichiarate inidonee** all'installazione di impianti FER.

▪ **Semplificazione delle procedure autorizzative (artt. 22-23)**

Edison valuta favorevolmente il complesso delle misure che il provvedimento introduce in materia di **semplificazione delle procedure autorizzative**. Tra queste, ad esempio, si condivide la disposizione che riduce di un terzo i **tempi** dell'iter di autorizzazione (se gli impianti saranno realizzati in aree idonee). Appaiono, altresì, condivisibili la possibilità di utilizzare una **procedura telematica per la valutazione di progetti con potenza maggiore di 10 MW da parte del GSE** contestualmente allo svolgimento della procedura per il rilascio del titolo abilitativo, così come l'opportunità di **presentare le richieste di incentivazione attraverso gli attuali sportelli telematici** per l'edilizia e per le attività produttive.

Si ritengono inoltre certamente positive l'inclusione tra le procedure autorizzative della **Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)**, le disposizioni che prevedono l'uso della **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** per impianti di biometano con capacità minore o uguale a 500 Sm<sup>3</sup>/h, nonché la possibilità di effettuare una **semplice comunicazione per la parziale o completa riconversione alla produzione** di biometano di impianti di generazione elettrica alimentati a biogas. In questo quadro, **si auspica quindi che l'implementazione di tali disposizioni possa avvenire in tempi congrui al fine di sostenere il percorso di transizione e di sviluppo delle tecnologie energetiche**.

▪ **Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento (art. 34)**

Edison desidera porre l'attenzione sulla **promozione dell'energia termica da FER**, ambito su cui il provvedimento non approfondisce adeguatamente il valore che tale tecnologia potrebbe garantire nel percorso di raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici al 2030, specialmente in termini di riduzione dei consumi di energia primaria e delle emissioni di gas a effetto serra.

**Il teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti**, alimentati da fonti rinnovabili (es. biomassa forestale proveniente da siti di approvvigionamento che rispettano criteri di sostenibilità, con particolare riferimento alla filiera locale) **sono in grado di contribuire alla valorizzazione dei territori ed al bilanciamento energetico in delle CER**.

A tal fine, si segnala che, nell'ambito della **disciplina semplificata** che ARERA dovrà emanare per agevolare il distacco da sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento non efficienti, qualora l'utenza interessata possa soddisfare i propri fabbisogni energetici attraverso impianti che assicurino un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile, siano opportunamente individuati **specifici criteri per la valutazione dell'inefficienza dei sistemi, necessari al fine di non creare ambiguità di interpretazione**.

▪ **Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (art. 39)**

Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, la misura prevede che i fornitori di benzina, diesel e metano siano obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16% di FER sul totale di carburanti immessi in consumo. Tale quota è calcolata come rapporto percentuale, al cui nominatore sono inseriti i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica.

Nel definire le quote target per i biocarburanti (comma 2), appare opportuno introdurre il contributo atteso in termini percentuali dell'idrogeno per il settore dei trasporti (idrogeno che peraltro rientra nella lista di combustibili posti al numeratore). Tale previsione stimolerebbe così l'uso diretto dell'idrogeno per auto, autobus e treni, con il conseguente sviluppo del mercato di veicoli dedicati e relative infrastrutture di rifornimento.

Al comma 6, si ritiene che il conteggio della quota rinnovabile per i carburanti liquidi e gassosi prodotti utilizzando energia elettrica ottenuta esclusivamente da un **collegamento diretto a un impianto FER costituisca un vincolo restrittivo per lo sviluppo di idrogeno "verde"**. Tale tipologia di idrogeno potrebbe infatti essere prodotta utilizzando energia elettrica da rete, indipendentemente dal luogo, classificata come rinnovabile tramite un sistema di garanzia d'origine e concorrere così al calcolo del numeratore.

Relativamente all'idrogeno prodotto utilizzando energia elettrica ottenuta da un collegamento diretto a impianti a fonti rinnovabili, occorre inoltre evidenziare come che il cosiddetto "principio di addizionalità", per come strutturato, risulta ad oggi eccessivamente stringente, rischiando di frenare gli investimenti in tecnologie basate su idrogeno da fonte rinnovabile, nonché il raggiungimento dei target previsti dalla strategia europea e dalle linee guida nazionali.

Infine, Edison accoglie certamente con favore l'estensione all'idrogeno dell'utilizzo delle garanzie d'origine come strumento per tracciare la molecola sostenibile (art. 46).